

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 24 maggio 2023, n. 117

**Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e Decreto Legislativo 03 marzo 2011, n. 28 relativa alla costruzione ed all'esercizio:**

- di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 79,80 MWe, costituito da 19 aerogeneratori della potenza uninominale pari a 4,2 MWe, sito nel Comune di Cerignola (FG) località "Incorvera, Tre Titoli, Ciminarella, Cafora";

- di una Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV collegata in antenna a 150 kV su una futura Stazione Elettrica della RTN a 380/150 kV della RTN da collegare in entra - esce alla linea 380 kV "Foggia - Palo del Colle" localizzata nel Comune di Cerignola - Prov. FG (autorizzata con D.D. n. 04 del 27/01/2016, volturata a Terna S.p.A. con D.D. n 03 del 12/01/2021)

- delle infrastrutture strettamente indispensabili.

**Società proponente VENETA ENERGIA S.r.l., con sede legale in Maron di Brugnera (PN), Via Mazzini n. 51, P.IVA 03954830281.**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

**La Dirigente della Sezione Transizione Energetica avv. Angela Cistulli, su istruttoria del funzionario P.O. "Supporto Giuridico Tecnico in materia di Energie Rinnovabili" arch. Brigitta Ieva, confermata dal Dirigente di Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, ing. Francesco Corvace**

**PREMESSO CHE**, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili.

**ATTESO CHE:**

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1°

- marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
  - la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
  - il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
  - la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
  - la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
  - il Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
  - la Regione con L.R. n. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
  - l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
  - l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
  - ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
  - Con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
    - è stato introdotto (art. 27 bis del D Lgs 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui " nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso";
    - è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, definendo di competenza statale "gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW , calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di

- interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale”;
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
  - la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché’ in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)” (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
  - la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
  - con D.G.R. del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo” sono stati aggiornati e ridefiniti gli incumbenti in capo ai proponenti di FER.

#### RILEVATO CHE:

- la società **Veneta Energia S.r.l.** (di seguito società, istante o proponente) ha richiesto, in data 15/04/2019 (nota acquisita al prot.n. 1857 del 18/04/2019), ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile – eolica, della potenza di 79,80 MWe e relative opere di connessione, nel Comune di Cerignola (FG) in località “Incorvera - Tre Titoli – Ciminarella - Cafora”;
- in ordine alle opere di connessione (Codice Pratica n. 07026247):
  - il Gestore di Rete Terna S.p.A., con nota prot. n. 0027592 del 02/11/2018, ha trasmesso il preventivo di connessione che prevede che l’impianto sia collegato “... *in antenna a 150 kV su una futura Stazione Elettrica a 380/150 kV della RTN da collegare in entra – esce alla linea 380 kV Foggia – Palo del Colle ...*” (autorizzata con D.D. n. 04 del 27/01/2016, volturata a Terna S.p.A. con D.D. n 03 del 12/01/2021);
  - Terna S.p.A. con nota prot. n. 0038269 del 24/06/2020 comunicava il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete;
- con nota, prot. n. 2962 del 10/07/2019, di “*Comunicazione di preavviso di improcedibilità e invito al completamento per la pratica H8YJ6Q2*”, la scrivente Sezione, a seguito di disamina sulla documentazione pervenuta, ha comunicato la permanenza di anomalie formali, invitando la società a fornire le integrazioni richieste nel termine di 60 giorni dall’avvenuta notifica;
- con nota del 30/08/2019, acquisita con il prot. n. 3540 del 02/09/2019, il proponente ha formulato la richiesta di proroga del termine per il completamento dell’istanza avanzando un differimento di altri 45 giorni; istanza accolta dalla Sezione precedente e notificata alla richiedente con nota pec 20/09/2019, prot.n. 3807;
- in riscontro alla richiesta di integrazione documentale, il proponente, in data 23/10/2019, ha inviato la “*Comunicazione di documentazione integrata per la pratica H8YJ6Q2*”, acquisita al prot. n. 4394 del 25/10/2019;
- la Sezione precedente ha provveduto nuovamente alla verifica formale sulla documentazione depositata sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), dalla quale sono emerse ulteriori anomalie formali, ovvero ha rilevato la mancanza del benessere del Gestore di Rete del progetto delle opere

elettriche precisando che allo stato l'infrastruttura relativa alla "... futura Stazione Elettrica 380/150 kV da inserire in entra – esce sulla linea Foggia – Palo del Colle ..." è stata autorizzata con D.D. 04 del 27/01/2016, volturata a Terna S.p.A. con D.D. n 03 del 12/01/2021; nonché il mancato deposito del Quadro Economico dell'intervento redatto ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 207/2010 secondo lo schema di cui al precedente art. 16 del medesimo D.P.R.;

- la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali, con nota prot. n. 1448 del 08/02/2022 (acquisita in pari data con il prot. n. 1107) ha comunicato che con D.M. n. 61 del 24/01/2022 il Ministero della Transizione Ecologia (oggi MASE) considerato il parere positivo con condizioni ambientali n. 3298 del 17/04/2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 03/12/2021, ha rilasciato il giudizio di compatibilità ambientale favorevole con le prescrizioni riportate al successivo art. 2 del predetto decreto;
- a seguito della verifica effettuata e in presenza dei requisiti tecnici e amministrativi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, questa Sezione ha comunicato, con nota prot. n. 7747 dell'08/08/2022, il formale avvio del procedimento e convocato per il giorno 08/09/2022 la prima riunione della Conferenza di Servizi per l'esame del progetto, invitando la Società a produrre, entro il termine di 15 giorni antecedente la data convenuta:
  - la documentazione relativa al progetto delle opere elettriche, benestariato dal Gestore di Rete, e il Quadro Economico ex art. 32 del D.P.R. 207/2010;
  - aggiornare tutta la documentazione a corredo dell'istanza allineandola con la medesima prodotta in fase di procedura ambientale;
  - a trasmettere la dichiarazione da rendere ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, attestante la conformità tra la documentazione progettuale presentata presso il Ministero della Transizione Ecologica ai fini del rilascio della Valutazione d'Impatto Ambientale e quella consegnata per il presente procedimento di A.U.;
- la Società istante con la nota pec del 02/09/2022 (acquisita al prot. n. 8661 del 05/09/2022) ha comunicato di aver provveduto al deposito sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) della documentazione richiesta con la succitata nota prot. n. 7747 del 08/08/2022;
- nel corso della succitata riunione della Conferenza di Servizi, la società ha provveduto al deposito della dichiarazione, ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, attestante la conformità tra la documentazione progettuale presentata presso il Ministero della Transizione Ecologica ai fini del rilascio della Valutazione d'Impatto Ambientale e quella consegnata per il presente procedimento di A.U. Sulla base delle risultanze dei pareri resi e tenuto conto delle posizioni espresse dalle Amministrazioni/Enti ed acquisite in Conferenza, la società è stata invitata ad assolvere alle richieste di integrazioni pervenute dagli Enti ed acquisite agli atti del procedimento nella medesima seduta conferenziale, aggiornando così la seduta al 21/10/2022;
- con nota del 09/09/2022, prot. n. 8887, la Sezione procedente ha trasmesso il verbale della sopraccitata seduta a tutti gli Enti coinvolti e nel contempo ha convocato la seconda riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 21/10/2022 reiterando, nella medesima circostanza, l'invito alla Società al deposito della documentazione richiesta nel corso della prima seduta dagli Enti intervenuti;
- successivamente, la Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, con nota prot. n. 10122 del 07/10/2022 ha invitato la proponente a fornire evidenza dell'istanza effettuata fini del conseguimento del titolo paesaggistico considerato che "... in ragione del carattere di specialità della disciplina posta dall'art. 146 D.lgs. n. 42/2004, il provvedimento di V.I.A., ove previsto, non elimina sic et simpliciter la necessità di conseguire l'autorizzazione paesaggistica, non potendo questa ritenersi automaticamente assorbita nel provvedimento di V.I.A. (rif. T.A.R. PUGLIA, Bari, Sezione I – 19 marzo 2019, n. 403) ...";
- in seguito, la Società istante con note:
  - pec del 29/09/2022 (acquisita con il prot. n. 9716 del 29/09/2022), ha trasmesso, al competente Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise – Divisione VIII, la richiesta di rilascio di nulla-

- osta alla costruzione degli elettrodotti MT e AT di progetto;
- pec del 10/10/2022 (acquisita al prot. n. 10193 dell'11/10/2022) ha comunicato il deposito sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) – Sezione “Allegati Conferenza di Servizi” della documentazione richiesta con la succitata nota prot. n. 8887 del 09/09/2022;
  - pec del 10/10/2022 (acquisita al prot. n. 10194 dell'11/10/2022) e pec del 19/10/2022 (acquisita al prot. n. 10696 dell'11/10/2022) trasmetteva la documentazione relativa al Piano particellare di Esproprio in riscontro alla nota dell'Ufficio per le Espropriazioni prot. n. 14931 del 06/09/2022;
  - pec del 18/10/2022 (acquisita al prot. n. 10650 del 18/10/2022) ha inoltrato la documentazione (già in precedenza trasmessa con pec del 29/09/2022) in riscontro alla richiesta di integrazioni dell'Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, prot. n. 142449 del 11/10/2022;
- del 24/10/2022, ha provveduto alla trasmissione del verbale della seconda Conferenza di Servizi tenutasi il 21/10/2022 e, contestualmente, ha convocato in modalità video conferenza la terza riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 29/11/2022, successivamente posticipata al giorno 30/11/2022, con nota prot. n. 12561 del 25/11/2022, per l'esame del progetto come descritto nelle premesse, invitando altresì il proponente
  - la Sezione, con la nota succitata, ha precisato, altresì, quanto già rilevato alla Proponente con la nota del 07/10/2022, prot. n. 10122, invitando, altresì:
    - la Società, a fornire evidenza dell'istanza effettuata ai fini del conseguimento del titolo paesaggistico;
    - a voler dare evidenza dell'avvenuta trasmissione, ovvero del deposito anche sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), della documentazione richiesta dagli Enti nel corso della seduta del 21/10/2022, ovvero della documentazione richiesta in fase di procedura ambientale e per la quale ancora non sia intervenuto il parere definitivo da parte dell'Ente competente;
    - il Comune di Cerignola, competente in materia giusta delega di cui alla D.G.R. 649 del 09/03/2010, ad esprimersi in merito al titolo di compatibilità paesaggistica, da recepire in sede conferenziale, al fine di non determinare ritardo per la conclusione del procedimento;
  - la seduta era aggiornata in attesa della conclusione del procedimento istruttorio avviato dal Comune di Cerignola, in merito alle materie di propria competenza; nonché al nulla osta di competenza dell'Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise per le linee in MT; e con nota prot. n. 13954 del 13/12/2022 trasmetteva il verbale della terza riunione della Conferenza di Servizi e contestualmente convocava la quarta seduta della Conferenza di Servizi per il giorno 17/01/2023 in modalità videoconferenza;
  - in seguito l'istante, con nota pec del 02/01/2023 (acquisita al prot. n. 55 del 02/01/2023) ha trasmesso la Determina Dirigenziale n. 1366/386 del 29/12/2022 “Autorizzazione Paesaggistica, ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e art. 90 NTA del PPTR” rilasciata Comune di Cerignola – Settore Tecnico Lavori Pubblici Ambiente Manutenzione, come di seguito rettificata, giusta nota prot. n. 267 del 04/01/2023 (acquisita con prot. n. 102 del 04/01/2023);
  - la seduta del 17/01/2023 svolta nel giorno e con le modalità di cui alla nota prot. n. 13954 del 13/12/2022, ha preso atto dell'Autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Cerignola, del parere favorevole di compatibilità Urbanistica intervenuto nella medesima riunione e del nulla-osta dell'Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise per le linee in MT, trasmesso dalla società istante concludendo il lavoro della riunione con l'impegno del Servizi precedente a provvedere alle incombenze previste per la “Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità” ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti; ovvero ha invitato il Proponente a dare seguito alla pubblicazione dello stesso su due testate giornalistiche rispettivamente di carattere nazionale e locale, al fine della piena e completa

conoscenza, rinviando la formalizzazione della conclusione del presente procedimento a valle della conclusione del suddetto procedimento;

- pertanto, la Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, con nota prot. n. 1370 del 23/01/2023 ha trasmesso il verbale della riunione della Conferenza di Servizi del 17/01/2023 con l'allegato parere intervenuto dalla Regione Puglia – Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, prot. n. 553 del 13/01/2023 (acquisito con prot. n. 443 del 17/01/2023);
- con nota pec del 09/02/2023, prot. n. 98944, Anas S.p.A. – Struttura Territoriale Puglia, al fine del rilascio del competente parere, ha reiterato la richiesta di integrazione documentale già avanzata in data 04/10/2022; la Veneta Energia S.r.l., in pari data, con nota acquisita al prot. n. 2738, ha trasmesso la documentazione integrativa con la precisazione che la stessa era stata già debitamente trasmessa all'Ente in data 05/10/2022;
- successivamente sono pervenuti i seguenti pareri:
  - Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata, prot. n. 1474 del 25/01/2023;
  - Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 3058 del 14/02/2023;
  - Anas S.p.A., prot. n. 3377 del 23/02/2023.

Preso atto delle note e pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, prot. 9750 del 07/09/2022 con cui, richiamandosi alle criticità di ordine archeologiche già evidenziate nel parere di competenza rilasciato con nota prot. 4296 del 22/05/2019 nell'ambito della Procedura di VIA ministeriale, prescrive, ai sensi della vigente normativa sull'archeologia preventiva quanto segue:
  1. *"Vengano condotti saggi di scavo archeologici preliminari alla realizzazione delle opere, da parte di società qualificata in possesso di certificazione SOA cat. OS25, ai fini di acquisire un primo e parziale quadro conoscitivo delle interferenze con beni archeologici già evidenziate nel corso dell'istruttoria di progetto, e di definire di conseguenza le più idonee modalità di tutela, in particolare nei casi di eventuali evidenze di particolare rilievo con beni la cui conservazione non può che essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in situ. I saggi di scavo dovranno essere condotti nelle seguenti aree:*
    - a. *nei punti di interferenza diretta dell'aerogeneratore VS04 con l'area di dispersione di materiali archeologici UT7 riferibile ad un insediamento rustico di età tardo romana;*
    - b. *nei punti di interferenza diretta dell'aerogeneratore VS05 con l'area di dispersione di materiali archeologici UT6;*
    - c. *nei punti di interferenza diretta del cavidotto di interconnessione della wind farm costituita dagli aerogeneratori VS01-VS07 sia con i siti nn. 85, 111 e 112 noti in bibliografia e riferibili ai villaggi neolitici in loc. Mass. Torricelli e Mass. Tozzi, sia con un tratto di viabilità antica di età romana noto in letteratura e da foto interpretazione, sia con un'estesa area con tracce di centuriazione di età romana;*
    - d. *nei punti di interferenza diretta dell'aerogeneratore VS08 e del relativo cavidotto di interconnessione con un'estesa area con tracce di centuriazione di età romana;*
    - e. *nei punti di interferenza diretta dell'aerogeneratore VS11 con la stessa estesa area con tracce di centuriazione di età romana e con le relative anomalie da foto interpretazione nn. 32 e 33;*
    - f. *nei punti di interferenza diretta dell'aerogeneratore VS09 con la stessa estesa area con tracce di centuriazione di età romana;*
    - g. *nei punti di interferenza diretta del cavidotto di interconnessione della wind farm costituita dagli aerogeneratori VS08-VS13 con due tratti di viabilità antica di età romana noti in letteratura e da foto interpretazione, nonché con un'estesa area con tracce di centuriazione di età romana;*



alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n. 1775 dell'11/12/1933.

- Ministero della Transizione Ecologica – Dipartimento Energia - Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza Divisione VIII – Sezione UNMIG dell'Italia Meridionale, prot. n. 0032593 del 06/10/2023, con la quale ha segnalato, con riferimento alle interferenze dei progetti proposti con attività minerarie, la Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 in materia di procedure per il rilascio del nulla-osta ai sensi dell'art. 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e ha rimandato al soggetto proponente la verifica preliminare di interferenza con le attività minerarie, secondo quanto disciplinato dalla predetta Direttiva Direttoriale.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue.

CONSIDERATO che

La Società istante, in data 26/08/2022 (acquisita al prot. n. 8263 del 26/08/2022), ha trasmesso la "*Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie*" del 22/08/2022, con la quale ha comunicato di aver provveduto alla verifica della sussistenza di interferenze, come previsto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012. In particolare ha dichiarato "*... di non aver rilevato alcuna interferenza con titoli minerari vigenti ...*".

Pertanto si ritiene assolto, da parte della Società, l'obbligo di effettuare la suddetta verifica.

- Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Puglia e Basilicata, prot. n. 1158 del 25/01/2023, comunica che dall'analisi della documentazione di progetto, e in particolare dal piano particellare di esproprio, si è riscontrato che tra le particelle catastali interessate dall'intervento non sono presenti beni immobili intestati al Demanio dello Stato. La realizzazione dell'impianto indicato in oggetto interessa alcune particelle intestate al Demanio Pubblico dello Stato per le Opere di Bonifica, e Demanio dello Stato – Ramo Strade (ANAS S.p.A. concessionario) rimandando al competente Consorzio di Bonifica e all'Anas il rilascio del parere finalizzato all'esecuzione delle opere.
- Regione Puglia – Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, prot. n. 553 del 13/01/2023, con la quale, ai fini dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto rileva che le opere in progetto interessano direttamente i tracciati della rete tratturale nei seguenti punti:

1. Il cavidotto MT attraversa il Regio Trattarello n. 57 "Cerignola – Melfi" su aree classificate sub a);
2. Il cavidotto MT attraversa il Regio Trattarello n.54 "Candela – Montegentile" in parte su aree a) e in parte su aree b) occupate dal sedime della SP 96;
3. Il cavidotto MT attraversa il Regio Trattarello n. 56 "Cerignola - Ponte di Bovino" su aree di tipo b) occupate dal sedime della SP 95 e successivamente su aree di tipo a) e b) in corrispondenza della sede stradale;
4. Il cavidotto MT attraversa il Regio Tratturo n. 14 "Foggia - Ofanto" su aree di tipo a) e su aree di tipo b) in corrispondenza della sede stradale;
5. Regio Trattarello n. 40 "Salpitello di Tonti – Trinitapoli" su aree di tipo b) in parte agricole e in parte occupate da viabilità pubblica.

Gli attraversamenti trasversali e longitudinali su strade esistenti con cavidotti interrati risultano tra gli usi consentiti e regolamentati dal R.R. 23/2011 "Regolamento per l'uso dei beni immobili regionali", mediante rilascio da parte di questo servizio di apposita concessione regolante i tempi, le condizioni e le modalità di utilizzo e contenente il canone annuo da corrispondersi, previa acquisizione del parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio e della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, che concorrono alla tutela e valorizzazione della rete tratturale.

Per quanto riguarda le interferenze con ulteriori aree appartenenti al patrimonio regionale si rileva che i cavidotti di vettoriamento dell'energia prodotta e alcune strade di accesso all'impianto interessano aree appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione Puglia, come verificabile dal catalogo del

patrimonio regionale, che, come tali, perseguono un interesse pubblico oggetto di tutela. Si specifica tuttavia che alcune di dette aree, seppur intestate catastalmente alla REGIONE PUGLIA GESTIONE RIFORMA FONDIARIA, sono state trasferite al Comune di Cerignola con D.P.G.R. n.423 del 05/07/2019 per l'acquisizione alle strade comunali in quanto già destinate a viabilità interpoderale. Per l'utilizzo delle aree appartenenti al patrimonio indisponibile, che in quanto tale non risulta espropriabile, occorre quindi che venga rilasciata da questo Servizio apposita concessione mentre per le aree trasferite in virtù del DPGR 423/2019 sarà necessario regolare i rapporti con il Comune di Cerignola.

Per quanto premesso, visto il giudizio di compatibilità ambientale già acquisito e il parere della competente Soprintendenza, questo Servizio esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole agli attraversamenti e l'occupazione di aree regionali con le opere in progetto, subordinato all'impegno alla presentazione di istanza per l'ottenimento in concessione di dette aree.

- Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali, nota prot. n. 1448 del 08/02/2022 con cui riferiva che il Ministero della Transizione Ecologia (ora Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica), con nota prot. n. 11326 del 31/01/2022, ha comunicato che in data 24/01/2022 è stato emanato il Decreto positivo di compatibilità ambientale relativo al progetto in oggetto. Il testo integrale del provvedimento, corredato dai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3298 del 17 aprile 2020 e la deliberazione del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2021, al prot. n. n. 137848/MATTM del 9 dicembre 2021, che ne costituiscono parte integrante, è disponibile all'indirizzo:

<https://va.minambiente.it/it/IT/Oggetti/Documentazione/1767/3129?Testo=&Raggruppamento>  
(<https://va.mite.gov.it/File/Documento/581462>)

- Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni, nota prot. n. 17381 del 20/10/2022, con cui esprime parere favorevole relativamente al procedimento espropriativo, in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera.
- Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche, nota prot. n. 599 del 12/01/2023, ha comunicato che parte dell'area (fogli n. 347-346-345-320- 196 del Comune di Cerignola) su cui insiste il parco eolico ricade in aree sottoposte a vincolo dal Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 230/2009 ed il cui aggiornamento è stato adottato con DGR n. 1521/2022, di "*Tutela Quantitativa*". In tali aree, il P.T.A. ha previsto misure volte a promuovere la pianificazione nell'utilizzo delle acque, al fine di prevenire ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile, tenendo conto delle disponibilità, della capacità di ricarica delle falde e delle destinazioni d'uso della risorsa, compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative, applicando le limitazioni di cui alle Misure 2.13 presenti all'Allegato 14 e art. 55 delle NTA dell'aggiornamento al PTA adottato con DGR n.1521/2022, alle quali si fa espresso rinvio, ove risultino prelievi di acqua da falda sotterranea, alle quali si fa espresso rinvio. La tipologia di opere previste, nel loro insieme non confliggono con i suddetti vincoli, pertanto questa Sezione, ritiene, limitatamente agli aspetti di sua competenza, che nulla osti alla realizzazione delle opere in progetto, avendo cura, durante la loro esecuzione, di garantire la protezione della falda acquifera. A tal fine appare opportuno richiamare le seguenti prescrizioni di carattere generale:
  - siano rispettate le misure di tutela previste dal Piano di Tutela delle Acque per l'approvvigionamento idrico, sia a scopo irriguo che industriale;
  - nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;
  - nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016.
- Regione Puglia – Sezione Urbanistica – Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, prot. n. 11423

del 18/10/2022, attesta che, a seguito dell'attività istruttoria e di consultazione effettuata sugli atti di verifica e sistemazione demaniale del Comune di Cerignola (FG) di cui di cui alla Legge n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928 e L.R. n. 7/98 e ss.mm.ii, i terreni interessati dal progetto non risultano gravati da Uso Civico.

- Comune di Cerignola, prot. n. 41071 del 29/12/2022, ha trasmesso DD n. 1366 del 29/12/2022 con cui ha rilasciato l' "Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e art. 90 delle NTA del PPTR per l'intervento relativo per la realizzazione di 19 aerogeneratori località «Incorvera, Tre Titoli, Ciminarella, Cafora – ditta Veneta Energia»" facendo proprio il parere espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 23/12/2022 favorevole "... nel rispetto delle condizioni e prescrizioni della Commissione Tecnica Nazionale per la verifica VIA e VAS, nonché nel rispetto delle prescrizioni degli altri Enti competenti e con la puntuale applicazione delle misure di mitigazione e compensazione ambientale ...".

Pertanto, anche alla luce della intervenuta L.R. 28/2022, che introduce espresse previsioni sulle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale ex D.M. 10/09/2010, la società Veneta Energia S.r.l. è chiamata ad attuare idonee misure di compensazione in favore del Comune di Cerignola di intesa con l'amministrazione comunale, alle condizioni economiche previste nel citato Decreto e richiamate in Conferenza di Servizi, con *favor* verso iniziative tese al contrasto della povertà energetica sul territorio (es. creazione di comunità energetiche e condivisione di risorse energetiche a basso costo a favore del territorio).

- Marina Militare Comando Marittimo Sud – Taranto, prot. n. 32912 del 22/09/2022, comunica che per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare, non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto eolico in oggetto.
- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 4562 del 14/02/2023, con cui esprime, limitatamente agli aspetti di propria competenza, parere favorevole per l'esecuzione dell'opera evidenziando il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. A tal proposito precisa che tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link:

[http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica\\_ordigni.aspx](http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx)

- ENAC, prot. n. 141340 del 14/11/2022, esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
  1. l'ENAV con proprio foglio ENAV\U\0116520\20-09- 2022\OPS/OC/DSA/AND (ENAC-PROT-20/09/2022-0115435-A), ha comunicato che la realizzazione dell'impianto in oggetto non comporta implicazioni per quanto riguarda gli Annessi ICAO 4, 14 e DOC 8697, i sistemi/apparati (EUR DOC015 ICAO – sistemi NAV/COM RADAR di Enav) dell'Aeroporto di Foggia, mentre le procedure strumentali di volo sono di competenza dell'Aeronautica Militare; per l'aeroporto di Amendola non è stata effettuata alcuna valutazione in quanto non rientra tra gli aeroporti di pertinenza ENAV;
  2. in relazione ai dati tecnici (ubicazione ed altezza) indicati nella richiesta, l'impianto ricade al di fuori delle superfici di limitazione ostacoli del Regolamento ENAC per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti, ma superando di oltre 100 metri la quota del terreno, costituisce comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap. 4 § 11.1.3 del citato Regolamento ENAC, ed è pertanto soggetto a segnalazione diurna e notturna. Gli ostacoli dovranno essere segnalati nel rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) 139/2014 e specificatamente dall'annesso alla ED Decision 2017/021/R Issue 4 – CS ADR DSN. Q.851 Marking and lighting of wind turbines. In merito alla segnaletica diurna (Marking) si prescrive l'apposizione di n. 3 bande alternate, poste alle estremità delle pale, verniciate con colore rosso-bianco-rosso.

L'ampiezza di ciascuna di dette bande dovrà misurare 1/7 della lunghezza della pala (in analogia a quanto rappresentato nella fig. 4.11 al paragrafo 11 del Capitolo 4 dell'RCEA). Il resto delle pale e la torre dovranno essere di colore bianco. Per le caratteristiche delle luci di sommità e intermedie si dovrà fare riferimento alle tabelle allegate al capitolo Q, in particolare le luci di media intensità da installare sulle navicelle dovranno essere di Tipo B, di colore rosso intermittenti. Le luci alla quota intermedia, intermittenti e di colore rosso, dovranno essere visibili per tutti i 360° di azimut. La segnaletica luminosa degli aerogeneratori che compongono il parco dovrà accendersi in modo simultaneo.

Le luci dovranno essere accese nel periodo da trenta minuti prima del tramonto a trenta minuti dopo il sorgere del sole.

Dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario del bene una procedura manutentiva della segnaletica diurna e notturna che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica luminosa con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della vita utile delle stesse lampade.

Ai fini della pubblicazione dell'ostacolo in AIP-Italia, codesta Società dovrà comunicare all'ENAV con almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio lavori, con contestuale inoltro dei seguenti dati definitivi del progetto:

1. coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84 degli aerogeneratori;
2. altezza massima degli aerogeneratori (torre + raggio pala);
3. quota s.l.m al top degli aerogeneratori (altezza massima + quota terreno);
4. segnaletica diurna e notturna, con la data di attivazione della segnaletica luminosa notturna.

Al termine dei lavori, senza ulteriore avviso da parte di ENAC, codesta Società dovrà comunicare ad ENAV il completamento e l'attivazione della segnaletica definitiva.

Durante il corso dei lavori, su ciascuna torre, superati i 100 m dal suolo, dovrà essere apposta una segnaletica provvisoria.

Si fa presente che i mezzi necessari per l'installazione (gru, ecc...) dei suddetti aerogeneratori, al raggiungimento dell'altezza di m. 100 o più dal suolo dovranno essere dotati della segnaletica diurna, mediante apposizione, al terzo superiore degli stessi, di bande alternate verniciate con colore rosso-bianco-rosse.

Qualora gli interventi vengano effettuati dopo il tramonto del sole e durante la notte, agli stessi mezzi, sempre qualora superino la menzionata altezza di m. 100,00 ma rimangano al di sotto di m. 150,00 AGL, dovrà essere apposta anche la segnaletica notturna, mediante l'installazione, alla sommità, di luce ostacolo rossa lampeggiante a media intensità tipo B visibile a 360°. Qualora detti mezzi raggiungano l'altezza di m 150,00 o più dal suolo, agli stessi dovrà essere apposta anche una luce intermedia a bassa intensità di tipo E, rossa lampeggiante.

Si fa infine presente che per la costruzione dell'impianto eolico in questione deve essere acquisito da parte di codesta società il nulla osta dell'Aeronautica Militare.

Preso atto di quanto comunicato dall'ENAC la società Veneta Energia S.r.l. dovrà prima dell'inizio dei lavori ottenere il nulla osta rilasciato dall'Aeronautica Militare – III Regime Aerea.

- Snam Rete Gas S.p.A., prot. n. 166 del 07/09/2022, con la qual comunica che "... sulla base della documentazione progettuale inoltrata dal proponente, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi non interferiscono con impianti di proprietà della Snam Rete Gas. Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio. Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti

*nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose ...”.*

- Anas S.p.A., prot. n. 137618 del 23/02/2023, con la quale ha comunicato che *“... l’area interessata dall’intervento non interferisce con le Strade Statali di nostra competenza, né, tantomeno le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada ...”.*
- Terna S.p.A., prot. n. 83180 del 26/09/2022, con cui comunica che:
  - in data 19.09.2018 la Società Veneta Energia S.r.l. ha fatto richiesta di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (eolico) da 79,8 MW nel Comune di Cerignola (FG);
  - in data 02.11.2018 con lettera prot. TERNA/P20180027592 Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) che prevede il collegamento dell’impianto di generazione in antenna a 150 kV su una futura Stazione Elettrica a 380/150 kV della RTN da collegare in entra – esce alla linea 380 kV “Foggia – Palo del Colle”;
  - in data 20.02.2019 la Società Veneta Energia S.r.l. ha accettato la STMG suddetta;
  - in data 13.01.2020 con lettera prot. TERNA/A20200002045 e con successive integrazioni in data 27.02.2020 con lettera prot. TERNA/A20200013883 la Società Veneta Energia S.r.l. ha trasmesso a Terna la documentazione progettuale relativa alle opere RTN la connessione;
  - in data 24.06.2020 TERNA con lettera prot. TERNA/P20200038269 Terna ha comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete.

Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- la Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni, con nota prot. n. 17381 del 20/10/2022, rilasciava parere favorevole in ordine all’approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell’opera;
- la Sezione procedente, con nota prot. n. 2538 07/02/2023, trasmetteva la *“Comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”* ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell’art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell’art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, al Comune di Cerignola, alla Regione Puglia - Settore Comunicazione Istituzionale nonché alla società Veneta Energia S.r.l., con l’invito a voler provvedere alla pubblicazione, rispettivamente all’Albo Pretorio degli Enti e su due testate giornalistiche una a carattere locale e una nazionale;
- il proponente con nota pec del 20/02/2023 (acquisita al prot. n. 3301 del 21/02/2023) trasmetteva i giustificativi delle pubblicazioni sui giornali (22/02/2023);
- infine, al termine del periodo di pubblicazione, il comune di Cerignola con nota prot. n. 11142 del 30/03/2023 (acquisita al prot. n. 5699 del 30/03/2023) trasmetteva attestazione dell’avvenuta pubblicazione all’albo pretorio on- line del Comune senza che siano intervenute osservazioni.

Nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui alla nota prot. n. 2538 del 07/02/2023 non sono pervenute osservazioni pertinenti al procedimento espropriativo avviato.

*Considerato che:*

- la società Veneta Energia S.r.l. con nota del 02/05/2023 e acquisita al prot. n. 8081 del 02/05/2023, trasmetteva:

- il progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione “*adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi*”, firmato digitalmente su supporto ottico autentica e conforme, comprensiva anche degli strati informativi identificativi dell’impianto al fine della conservazione digitale su apposito server. Gli elaborati progettuali firmati singolarmente senza collazione in folder e successiva compressione fatta eccezione per gli strati informativi;
- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- un’asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista attesti la ricadenza dell’impianto in aree distanti più di 1 Km dall’area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesti che in nessuna area dell’impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati “*monumentali*” ai sensi della L.R. 14/2007;
- un’asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato attesti la non ricadenza dell’impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.;
- una dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all’assenza delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l’indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti), come da modulistica allegata; (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti);
- documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l’esplicito impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- una dichiarazione con la quale la Società si impegna a trasmettere il Piano di Utilizzo in conformità al D.P.R. 120 del 13/06/2017 “*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 07 agosto 2017, e che la medesima presenterà almeno 90 (novanta) giorni prima dell’inizio lavori (anche solo per via telematica), nonché il piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva;
- attestazione di pagamento dell’onere previsto al punto 4.4.3 della D.G.R. n. 3029/2010, relativo agli oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.) e per l’accertamento della regolare esecuzione delle opere;
- quietanza del versamento F24 di tipo ordinario; Sezione Erario, Codice tributo 1552 il cui importo, calcolato sul numero di facciate di cui si costituirà l’atto, pari a 16 € (euro) per 4 facciate, per i diritti di registrazione dell’Atto Unilaterale d’obbligo digitale al momento della sottoscrizione dello stesso;
- ai sensi dei comma 6, e 7 dell’art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, preso atto della nota prot. n. 6784 del 14/04/2023 questa Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di poter concludere favorevolmente la fase dell’istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, **con tutte le prescrizioni sopra elencate, ivi incluse quelle solidali al provvedimento ministeriale di compatibilità ambientale** e a ogni altra indicazione e condizione fornita con i pareri in atti, che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica, per la costruzione ed esercizio dell’impianto in oggetto;
- in data 03/05/2023 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la società Veneta Energia S.r.l. l’Atto

unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010

- il Servizio Contratti e Programmazione Acquisiti con nota prot. n. 1218 del 11/05/2023 trasmetteva l'Atto Unilaterale d'Obbligo acquisito al repertorio n. 025057 del 09/05/2023;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è firmato, in modalità digitale, dalla Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
  - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
  - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
  - Comunicazione di informativa antimafia prot. n. 0029206 del 23/05/2023;

si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informazione antimafia negativa.

#### TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

- Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:
  - un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di **79,80 MWe**, costituito da **19 aerogeneratori**, sito nel Comune di Cerignola località "*Incorvera, Tre Titoli, Ciminarella, Cafora*", posizionati secondo le seguenti coordinate (come rilevate nel parere n. 3298 del 17/04/2020 della Commissione Tecnica di verifica di impatto ambientale – VIA e VAS facente parte integrante e sostanziale della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 03/12/2021, disponibile sul portale delle Valutazioni Ambientali VIA/VAS del Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica) ed espresse in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM	
	X	Y
VS01	569683,1269	4567988,7897
VS02	566844,7566	4566384,9434
VS03	567148,5570	4565629,1496
VS04	569543,3826	4566038,3037
VS05	565042,5731	4564479,8913
VS06	564640,9696	4563552,1630
VS07	563869,2711	4562847,5748
VS08	570829,4552	4564635,2119
VS09	572318,2124	4564685,4820
VS10	573218,2921	4564425,5468
VS11	570937,1834	4564078,3586
VS12	571683,0882	4563883,7989
VS13	572338,1161	4563785,8050
VS14	570434,3938	4561139,7645
VS15	572445,5235	4560872,9417
VS16	573046,0783	4560963,2897

VS17	571781,6032	4559907,7977
VS18	572510,1147	4559756,8707
VS19	573071,6685	4559824,7478

- delle opere connesse (codice di Rintracciabilità 07026247) le quali prevedono che l'impianto sarà collegato in antenna a 150 kV su una futura Stazione Elettrica a 380/150 kV della RTN da collegare in entra – esce alla linea 380 kV "Foggia – Palo del Colle" (autorizzata con D.D. n. 04 del 27/01/2016, volturata a Terna S.p.A. con D.D. n. 03 del 12/01/2021). Tale soluzione prevede la costruzione di:
  - collegamento una rete in cavo interrato a 30 kV interna al parco di collegamento alla sottostazione utente 30/150 kV nel Comune di Cerignola (FG);
  - una Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV collegata con un cavidotto interrato a 150 kV con una Stazione di Smistamento/Condivisa a 150 kV sita nel comune di Cerignola (FG) collegata in antenna con la sezione a 150 kV della futura Stazione Elettrica a 380/150 kV della RTN da collegare in entra – esce alla linea 380 kV "Foggia – Palo del Colle";
  - una futura Stazione Elettrica a 380/150 kV della RTN da collegare in entra – esce alla linea 380 kV "Foggia – Palo del Colle" (autorizzata con D.D. n. 04 del 27/01/2016, volturata a Terna S.p.A. con D.D. n. 03 del 12/01/2021);
- delle infrastrutture strettamente indispensabili e riferite in progetto.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,  
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -**

**Garanzie alla riservatezza**

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

**ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

**LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA**

**VISTI E RICHIAMATI:**

- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;

- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., *“Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”*;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.*
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d’applicazione rientra l’istanza in oggetto.
- La d.d. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *“Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle “Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell’Autorizzazione Unica” e delle “Linee Guida Procedura Telematica”.*
- il Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *“modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0”*;
- D.P.G.R. 22.01.2021 n.22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*;
- il D.P.G.R. 10.02.2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *“MAIA 2.0”*;
- la D.G.R. 22.07.2021 n. 1204 *“D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B)”*;
- la D.G.R. 28.07.2021 n. 1289 *“Applicazione art.8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento”*;
- la D.G.R. 30.09.2021 n. 1576 *“Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n.22”*
- la L.R. n. 20/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell’Ambiente;
- la L. n. 91/2022 sulla *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*;
- la D.G.R. del 19 dicembre 2022, n. 1901 *“Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo”*;
- la L.R. n. 28/2022 e s.m.i. *“norme in materia di transizione energetica”*.

#### VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all’art. 12 comma 3 del D. Lgs. n. 387/2003 poiché in particolare:

- con riferimento alla compatibilità ambientale, con D.M. n. 61 del 24/01/2022 il **Ministero della Transizione Ecologia** (oggi MASE) considerato:
  1. il parere positivo con condizioni ambientali n. 3298 del 17/04/2020 della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS;
  2. la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 03/12/2021;

ha rilasciato il giudizio di compatibilità ambientale favorevole con le prescrizioni riportate al successivo art. 2 del predetto decreto a cui si rimanda;

- con riferimento alla **procedura paesaggistica**, il Comune di Cerignola - Servizi Tecnici Lavori Pubblici Ambiente, con nota prot. n. 41071 del 29/12/2022, ha trasmesso DD n. 1366 del 29/12/2022 con cui ha rilasciato l'”Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e art. 90 delle NTA del PPTR per l'intervento relativo per la realizzazione di 19 aerogeneratori località «Incorvera, Tre Titoli, Ciminarella, Cafora – ditta Veneta Energia»” facendo proprio il parere espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 23/12/2022 favorevole “... nel rispetto delle condizioni e prescrizioni della Commissione Tecnica Nazionale per la verifica VIA e VAS, nonché nel rispetto delle prescrizioni degli altri Enti competenti e con la puntuale applicazione delle misure di mitigazione e compensazione ambientale ...”;
- nota prot. n. 6784 del 14/04/2023, questa Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario P.O., visti e considerati i pareri, gli assensi e nulla osta rilasciati con le prescrizioni e alle condizioni alle quali si rimanda in atti, con il supporto del Dirigente di Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, **comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica** ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

#### DATO ATTO CHE:

- la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 con la quale l'Avv. Angela Cistulli è stata individuata Dirigente della Sezione “*Transizione Energetica*” nella quale è incardinato il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 29.12.2003, n. 387 e per il quale ricopre anche il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990;
- in capo al Responsabile del presente atto non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della Legge n. 190/2012.

**VISTO** l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **Veneta Energia S.r.l.** in data 03/05/2023.

**FATTI SALVI** gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificamente:

- la società **Veneta Energia S.r.l.** ha provveduto a depositare sul portale telematico regionale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) nella Sezione “Progetti Definitivi” il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N;
- ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, “**Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo**”, la Società Veneta Energia S.r.l. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022.

#### Precisato che

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

**DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

**ART. 1)**

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 6784 del 14/04/2023, con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario P.O., con il supporto del Dirigente di Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto;

**ART. 2)**

di provvedere al rilascio, con salvezza di tutte le prescrizioni e condizioni imposte dagli enti intervenuti nel corso del procedimento, dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 a favore della società **Veneta Energia S.r.l.**, con sede legale in Maron di Brugnera (PN), Via Mazzini n. 51, P.IVA 03954830281, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e sm.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di **79,80 MWe**, costituito da **19 aerogeneratori**, sito nel Comune di Cerignola località "*Incorvera, Tre Titoli, Ciminarella, Cafora*", posizionati secondo le seguenti coordinate (come rilevate nel parere n. 3298 del 17/04/2020 della Commissione Tecnica di verifica di impatto ambientale – VIA e VAS facente parte integrante e sostanziale della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 03/12/2021, disponibile sul portale delle Valutazioni Ambientali VIA/VAS del Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica) ed espresse in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM	
	X	Y
VS01	569683,1269	4567988,7897
VS02	566844,7566	4566384,9434
VS03	567148,5570	4565629,1496
VS04	569543,3826	4566038,3037
VS05	565042,5731	4564479,8913
VS06	564640,9696	4563552,1630
VS07	563869,2711	4562847,5748
VS08	570829,4552	4564635,2119
VS09	572318,2124	4564685,4820
VS10	573218,2921	4564425,5468
VS11	570937,1834	4564078,3586
VS12	571683,0882	4563883,7989
VS13	572338,1161	4563785,8050
VS14	570434,3938	4561139,7645
VS15	572445,5235	4560872,9417
VS16	573046,0783	4560963,2897
VS17	571781,6032	4559907,7977
VS18	572510,1147	4559756,8707
VS19	573071,6685	4559824,7478

- delle opere connesse (codice di Rintracciabilità 07026247) le quali prevedono che l'impianto sarà

collegato in antenna a 150 kV su una futura Stazione Elettrica a 380/150 kV della RTN da collegare in entra – esce alla linea 380 kV “Foggia – Palo del Colle” (autorizzata con D.D. n. 04 del 27/01/2016, volturata a Terna S.p.A. con D.D. n 03 del 12/01/2021). Tale soluzione prevede la costruzione di:

- collegamento una rete in cavo interrato a 30 kV interna al parco di collegamento alla sottostazione utente 30/150 kV nel Comune di Cerignola (FG);
  - una Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV collegata con un cavidotto interrato a 150 kV con una Stazione di Smistamento/Condivisa a 150 kV sita nel comune di Cerignola (FG) collegata in antenna con la sezione a 150 kV della futura Stazione Elettrica a 380/150 kV della RTN da collegare in entra – esce alla linea 380 kV “Foggia – Palo del Colle”;
  - una futura Stazione Elettrica a 380/150 kV della RTN da collegare in entra – esce alla linea 380 kV “Foggia – Palo del Colle” (autorizzata con D.D. n. 04 del 27/01/2016, volturata a Terna S.p.A. con D.D. n 03 del 12/01/2021);
- delle infrastrutture strettamente indispensabili e riferite in progetto.

### ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge n. 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

**Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore del Comune territorialmente competente**, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010 e della L.R. n. 28/2022, richiamate in atti del procedimento tali da consentire la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato, dalla Giunta Regionale, il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

Anche nelle more della stipula nei termini di cui alla prefata DGR, dette misure restano vincolanti nei termini già riferiti in atti.

### ART. 4)

La Società **Veneta Energia S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *“Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati”*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

### ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della Rete;
- laddove le opere elettriche siano realizzata dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal

rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

#### ART. 6)

Di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ove si renda necessario, e di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

#### ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica con la nota prot.n. 6784 del 14/04/2023.

#### ART.8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 1901/2022;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 1901/2022 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;

- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

#### **ART. 9)**

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis della Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art. 15, comma 2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nelle Conferenze di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

#### **ART. 10)**

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

#### **ART. 11)**

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dal Servizio Energia e Fonti Alternative.

La Regione Puglia nella Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

#### **ART. 12)**

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo

13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;

- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. n. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. n. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

#### **ART. 13)**

La Sezione Transizione Energetica provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

#### **ART. 14)**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

**ART. 15)**

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n. 33 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
- all'Albo Telematico, ovvero
- nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it),
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, a:
  - Segreteria della Giunta Regionale;
  - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e all'attenzione del CTVIA e della CT PNRR - PNIEC;
  - Provincia di Foggia;
  - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia: Sezione Autorizzazioni Ambientali e Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
  - GSE S.p.A;
  - Comune di Cerignola;
  - Servizio Gestione Opere Pubbliche, alla P.O. Procedure Espropriative della Regione Puglia;
  - Terna S.p.A.;
  - Innovapuglia S.p.A.;
  - Veneta Energia S.r.l., per il tramite di p.e.c., in qualità di destinataria diretta del provvedimento;

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

P.O. Reti Energetiche E Loro Connessione Con Le Politiche Regionali  
Brigitta Ieva

Il Dirigente di Servizio Energia E Fonti Alternative E Rinnovabili  
Francesco Corvace

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica  
Angela Cistulli